

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni. (1427);	
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);	
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (1083);		ARMATO ed altri: Provvidenze in favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 1939 ed il 30 aprile 1948. (1825). . .	622
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		PRESIDENTE . . .	622, 623, 624, 625, 627, 631 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 339
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		FABBRI	623, 624, 625, 633
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto in via continuativa, al servizio di movimento in treno o piroscalo. (Ambulanti e messaggeri). (1205);		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . .	623, 625, 627 632, 633, 636, 638
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (<i>Urgenza</i>). (1227);		FRANCAVILLA	623
BALDELLI e FRANZO: Modifica all'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);		ARMATO	623, 624, 625, 631, 635, 636
		SAMMARTINO, <i>Relatore</i>	624, 625, 632, 634, 637
		SCHIANO	625
		BOGONI	639

La seduta comincia alle 9,50.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agenti di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di legge: « Sistemazione di alcune situazioni

del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » d'iniziativa dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla; « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », d'iniziativa dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla; « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine », d'iniziativa dei deputati Ceccherini, Preti e Romita; « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto — in via continuativa — al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri), di iniziativa dei deputati Ceccherini, Preti e Romita; « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario », a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 », di iniziativa dei deputati Amiconi, Fabbri, Francavilla; « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 », di iniziativa dei deputati Baldelli, Franzo; « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni », di iniziativa dei deputati Ceccherini, Vizzini, Romita; « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » di iniziativa del deputato Armato; « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 », d'iniziativa dei deputati Armato, Canestrari, Scalia Vito, Marotta Vincenzo.

Nella precedente seduta eravamo giunti all'esame dell'articolo 25-bis, che è stato rinviato ad altra seduta.

Segue l'articolo 25-ter presentato dal rappresentante del Governo:

ART. 25-ter.

(Promozioni alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparato).

« I capi ufficio ed equiparati, i quali alla data del 30 giugno 1957, rivestivano la qua-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

lifica di primo ufficiale o equiparati, sono collocati nella qualifica superiore del ruolo di appartenenza.

Sono esclusi da tale collocamento i capi ufficio ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a " distinto " ».

FABBRI. L'emendamento che è stato presentato dal Governo (l'articolo 25-ter) in sostanza assorbe l'emendamento parlamentare n. 99 presentato dagli onorevoli Armato e Canestrari meno il terzo e quarto comma.

L'emendamento degli onorevoli Armato e Canestrari era del seguente tenore:

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 25-quater.

(Promozioni alla qualifica di capo ufficio di prima classe ed equiparate)

« I capi uffici ed equiparati i quali alla data del 30 giugno 1957, rivestivano la qualifica di primo ufficiale o equiparata, sono collocati, ove occorra, anche in soprannumero, nella qualifica superiore del ruolo di appartenenza.

Sono esclusi da tale collocamento i capi ufficio ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

In corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio di prima classe ed equiparati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle M, N, O e P, di cui all'allegato primo alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Gli impiegati che in atto rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe e quelli che a tale qualifica pervengono a norma del primo comma del presente articolo e che alla data del 30 giugno 1957, rivestivano quella di primo ufficiale di cui alla tabella n. 3 quadro « B » del personale esecutivo di ufficio, allegato alla legge 31 luglio 1954, n. 723, è attribuito un assegno personale pensionabile e non riassorbibile nella misura pari alla differenza di stipendio tra il coefficiente 345 ed il coefficiente 357 ».

Noi insistiamo che questo sia accolto, altrimenti agli anziani non viene dato alcun beneficio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Bisogna chiedere il parere della Commissione bilancio perché comporta onere finanziario.

FRANCAVILLA. L'emendamento era fra quelli accolti totalmente.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ho sempre precisato che venivano accolti quando non comportavano onere finanziario. L'ultimo comma non poteva essere accolto perché, invece, comporta un onere finanziario.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a un emendamento Armato-Canestrari, il n. 99, che è assorbito dall'articolo 25-ter limitatamente ai primi commi, primo e secondo, mentre per gli ultimi due (terzo e quarto) esso non è stato accolto dal Governo in quanto manca la copertura finanziaria.

FABBRI. Chiedo scusa se difendo questa tesi. Siccome abbiamo visto che nell'articolo 25-ter si voleva riportare in sostanza l'emendamento n. 99, poiché mi sono accorto che manca dei due ultimi commi, allora mi pare che non si possa dire che l'emendamento Armato sia stato accolto. Solo una parte di esso è stata accolta. Vorrei precisare che, essendo stata fatta un'ingiustizia soprattutto ad anziani capi ufficio, noi, in base, all'emendamento Armato, non chiedevamo altro che un assegno pensionabile, che dal coefficiente 345 passasse al coefficiente 357.

ARMATO. Io ho l'impressione che l'accettazione parziale da parte del Governo del mio emendamento non abbia a portare nessun beneficio agli interessati. Probabilmente il problema dovrebbe essere approfondito. Penso che sarebbe opportuno rinviare l'esame di questo articolo insieme agli altri, in modo tale da poterne discutere in sede più adatta.

PRESIDENTE. D'accordo, se non ci sono osservazioni, rinvio l'esame dell'articolo 25-ter.

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

ART. 26.

(Ordine di collocamento in ruolo).

« Le promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata conferite in applicazione dell'articolo 42, comma secondo, n. 1), e dell'articolo 81 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, hanno effetto dalla data nella quale è stato effettuato lo scrutinio per merito comparativo previsto dal secondo comma, n. 2) dello stesso articolo 42 per il conferimento dei posti relativi allo stesso anno in cui sono stati banditi i concorsi per esame speciale mediante colloquio.

L'ordine di inserimento in ruolo è il seguente:

1°) vincitori del concorso per esame previsto dall'articolo 42, comma secondo, n. 1), della legge 27 febbraio, n. 119, aventi titolo a partecipare anche all'esame speciale mediante colloquio;

2°) vincitori dell'esame speciale mediante colloquio;

3°) vincitori del concorso per esame di cui al precedente punto 1°) non aventi titolo a partecipare all'esame speciale mediante colloquio;

4°) promossi mediante scrutinio per merito comparativo.

Nel procedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata secondo i criteri dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Consiglio di amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione a capo ufficio o qualifica equiparata attraverso concorso per esame o mediante concorso per esame speciale, attribuendo diversi coefficienti per le due differenti ipotesi.

La ripartizione dei posti conferibili per l'anno 1959 mediante esame, colloquio e scrutinio è effettuata sulla base della disponibilità dei posti esistente alla data nella quale è stato effettuato il relativo scrutinio per merito comparativo ».

Il testo originale contenuto nel disegno di legge non è stato modificato. È stato però proposto il seguente emendamento sostitutivo da parte degli onorevoli Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

: (Ordine di collocamento in ruolo).

« Le promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata conferite in applicazione dell'articolo 42 comma secondo n. 1, e dell'articolo 81 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, hanno effetto dalla data nella quale è stato effettuato lo scrutinio per merito comparativo previsto dal secondo comma n. 2, dello stesso articolo 42 per il conferimento dei posti relativi allo stesso anno in cui sono stati banditi i concorsi per esame, e per esame speciale mediante colloquio:

1°) vincitori del concorso per esame previsto dall'articolo 42 comma secondo, n. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi

titolo a partecipare anche all'esame speciale mediante colloquio;

2°) vincitori dell'esame speciale mediante colloquio classificati nella graduatoria dell'esame fino al 572° posto incluso;

3°) vincitori del concorso per esame di cui al precedente punto 1°) non aventi titolo a partecipare all'esame mediante colloquio,

4°) i vincitori dell'esame speciale mediante colloquio classificati nella graduatoria dell'esame dal 573° posto in poi;

5°) i promossi mediante scrutinio per merito comparativo.

Nel procedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di capo ufficio di I classe o equiparata secondo i criteri dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il consiglio di amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione a capo ufficio o qualifica equiparata attraverso concorso per esame o mediante concorso per esame speciale, attribuendo diversi coefficienti per le due differenti ipotesi.

La ripartizione dei posti conferibili per l'anno 1959 mediante esame, colloquio e scrutinio è effettuata sulla base della disponibilità di posti esistenti alla data nella quale è stato effettuato il relativo scrutinio per merito comparativo ».

ARMATO. Non insistiamo sull'emendamento sostitutivo.

FABBRI. A proposito dell'ordine di inserimento in ruolo, è bene che la Commissione sappia quanto segue: nel testo unico 10 giugno 1957, n. 3, all'articolo 361 è stabilito un criterio, che è cambiato oppure sovvertito dalla casistica espressa in questo articolo 26.

Chiedo quindi il rispetto dell'articolo 361 suddetto, per non creare un contrasto.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 361 riguarda la nomina a consigliere di prima classe, mentre l'articolo 26 del disegno di legge in esame riguarda la promozione a capo ufficio.

SAMMARTINO, *Relatore*. L'amministrazione delle poste nei bollettini ufficiali n. 9, 10, 11 e 12 rispettivamente del 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1960 ha già disposto l'ordine di collocamento in ruolo in base ai decreti regolarmente registrati dalla Corte dei conti, riguardanti i vincitori dei 408 posti di capo ufficio, tabella M. Domando se l'approvazione dell'articolo 26 non significhi mutilazione del punto b) dell'articolo 361 del testo unico, che riserva i diritti acquisiti dai 408 vincitori del concorso per esami scritti e orali, diritti peraltro ri-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

conosciuti dai documenti ufficiali che ho ricordati. È una spiegazione che chiedo al Governo per stare tranquillo sull'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. All'articolo 26 del disegno di legge è stato presentato solo l'emendamento, di cui ho dato lettura, degli onorevoli Armato e altri. Ma i proponenti lo hanno ritirato. Perché i colleghi che fanno ora delle nuove osservazioni non si sono accordati prima su eventuali rilievi?

SCHIANO. Ma se c'è un errore, bisogna correggerlo.

SAMMARTINO, *Relatore*. Non ci possono essere lesioni per chi ha già acquisito un diritto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo articolo era stato concordato.

ARMATO. Qui non si tratta di creare nuovi oneri o altre cose del genere, ma soltanto di stabilire una graduatoria. Con l'emendamento che avevamo presentato e in ordine al quale il Governo è contrario, si cercava soltanto di formulare, anche in adesione a quello che ha detto il relatore Sammartino, una graduatoria che maggiormente tenesse conto di questa esigenza particolare. Se il Governo è contrario, noi ci rinunciamo; però la questione rimane sospesa e aperta.

SAMMARTINO, *Relatore*. Io ritengo che quest'articolo vada soppresso.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Praticamente l'articolo 26 è stato formulato per adattare le norme dell'articolo 361 del citato testo unico alla particolare situazione dell'amministrazione delle poste e per superare alcune difficoltà di adattamento per le quali erano state sollevati rilievi da parte della Corte dei conti, la quale non intendeva applicare l'articolo 361 affermando che non è un esame per merito distinto quello della carriera di gruppo C.

PRESIDENTE. La norma dell'articolo 361 si riferisce ai consiglieri di prima classe.

FABBRI. Anche l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni si appella a questa casistica. Succederà quello che è successo per la carriera di concetto e quindi dovremo ritornare su quest'articolo.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, si potrebbe approvare l'articolo 26.

FABBRI. Io per me non sono soddisfatto. Se la Commissione vuole approvare questo articolo, faccia pure, purché resti a verbale la mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, domando se ci sono altri emendamenti.

FABBRI. Non si tratta di emendamenti, ma di interpretazione del testo unico. O siamo d'accordo col testo unico o non lo siamo, perché anche l'onorevole Sottosegretario si riallaccia all'articolo 361. Se mi si dice che questa disposizione va a beneficio del personale, va bene, ma si creerà il caos nel collocamento in ruolo del personale della carriera esecutiva.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero far rilevare che l'articolo 361 del testo unico si riferisce alle promozioni a consigliere di prima classe, mentre l'articolo 26 si riferisce al personale della carriera esecutiva gruppo C dell'amministrazione delle poste. Esso mira soltanto ad adattare alla particolare situazione di questo personale, e quindi a vantaggio del personale stesso, le norme che sono previste dall'articolo 361. Aggiungerò che le difficoltà sono nate da questo: che l'amministrazione delle poste ha tentato di fare applicare a questo suo personale la disposizione dell'articolo 361, ma si è trovata di fronte ad obiezioni di carattere formale da parte della Corte dei conti. Noi non avevamo il tipo di concorso per merito distinto, a cui si riferisce la lettera a) dell'articolo 361 e, quando abbiamo tentato di applicarlo per somiglianza alla situazione particolare delle poste, la Corte dei conti ha eccepito che non era applicabile. Quindi l'articolo 26 mira a superare le obiezioni sollevate dalla Corte dei conti. Mi pare che sia una disposizione che giova al personale interessato.

ARMATO. Io ritengo che l'articolo 26 come norma permanente vada bene. Resta l'osservazione del relatore onorevole Sammartino, per quello che si riferisce ad un aspetto transitorio, cioè alla sistemazione dell'attuale personale. Io ho ritirato l'emendamento all'articolo 26 perché, come era stato congegnato, non poteva rappresentare una norma permanente, bensì una norma transitoria. Quindi possiamo approvare l'articolo 26. La norma transitoria potrà essere esaminata quando discuteremo appunto delle norme transitorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 di cui do di nuovo lettura.

ART. 26.

(Ordine di collocamento in ruolo).

« Le promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata conferite in applicazione

dell'articolo 42, comma secondo, n. 1), e dell'articolo 81 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, hanno effetto dalla data nella quale è stato effettuato lo scrutinio per merito comparativo previsto dal secondo comma, n. 2), dello stesso articolo 42 per il conferimento dei posti relativi allo stesso anno in cui sono stati banditi i concorsi per esame e per esame speciale mediante colloquio.

L'ordine di inserimento in ruolo è il seguente:

1°) vincitori del concorso per esame previsto dall'articolo 42, comma secondo, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi titolo a partecipare anche all'esame speciale mediante colloquio;

2°) vincitori dell'esame speciale mediante colloquio;

3°) vincitori del concorso per esame di cui al precedente punto 1°) non aventi titolo a partecipare all'esame speciale mediante colloquio;

4°) promossi mediante scrutinio per merito comparativo.

Nel procedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata secondo i criteri dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Consiglio di amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione a capo ufficio o qualifica equiparata attraverso concorso per esame o mediante concorso per esame speciale attribuendo diversi coefficienti per le due differenti ipotesi.

La ripartizione dei posti conferibili per l'anno 1959 mediante esame, colloquio e scrutinio è effettuata sulla base della disponibilità di posti esistente alla data nella quale è stato effettuato il relativo scrutinio per merito comparativo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Il testo originale del disegno di legge è il seguente:

ART. 27.

(Decorrenza giuridica delle promozioni a capo ufficio o equiparato degli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939).

« Le promozioni conferite nella prima applicazione dell'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono riportate, ai soli effetti giuridici, alla data di decorrenza delle prime promozioni effettuate nell'amministrazione

delle poste e delle telecomunicazioni per il grado VIII di gruppo A e per il grado IX di gruppo B in applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. A tale data sono riportati gli effetti giuridici delle promozioni al grado IX di gruppo C o alle qualifiche corrispondenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, conferite dopo la data medesima e prima di quella di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, agli impiegati già in servizio di ruolo e non di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 della citata legge n. 119 e del presente articolo, è considerato servizio non di ruolo anche quello prestato in qualità di ricevitore, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapieghi.

Le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed al precedente comma, si applicano agli impiegati della carriera esecutiva che alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni, nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapieghi. Gli impiegati medesimi sono inclusi — ora per allora — nello scrutinio al quale avrebbero avuto titolo a partecipare ».

Il Governo propone alla fine del primo comma di sostituire le parole: « e prima di quella di entrata in vigore » con le altre: « e anteriormente a quella di entrata in vigore ».

Metto in votazione questo emendamento sostitutivo, che è puramente formale.

(È approvato).

L'onorevole Amadei ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Il servizio prestato presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni, nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapieghi è riconosciuto utile anche ai fini dell'applicabilità della legge 17 aprile 1957,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

n. 270, nei confronti del personale delle carriere direttive e di concetto ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo emendamento riguarda l'applicazione delle norme per i trentanovisti al personale che non è compreso nella legge 17 aprile 1957, n. 270.

PRESIDENTE. Abbiamo anche questi altri emendamenti:

« *Aggiungere i seguenti commi:*

« Al personale di ruolo della carriera ausiliaria, con qualifica di combattente, reduce ed assimilate, viene conferita la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al precedente comma già nella qualifica di agente superiore viene riconosciuta una maggiore anzianità di otto anni nella qualifica di appartenenza ».

FABBRI, BOGONI, FRANCAVILLA, CALVARESI, ADAMOLI.

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 50-15.

(*Benefici al personale ex combattente delle carriere ausiliarie*).

« Al personale della carriera ausiliaria dei ruoli agenti di esercizio e tecnici che riveste la qualifica di ex combattente o categorie assimilate previste dalle norme vigenti, è attribuito un assegno pensionabile e non riasorbibile pari alla differenza di stipendio fra la qualifica iniziale e quella immediatamente superiore ».

CAPPUGI, ARMATO, CANESTRARI, FRUNZIO, ISGRÒ, LOMBARDI RUGGERO, ZANIBELLI.

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 35-bis.

(*Disposizioni particolari per il personale esecutivo assunto dal 24 marzo 1939 al 30 aprile 1948*).

« Al personale della carriera esecutiva assunto nel periodo dal 24 marzo 1939 al 30 aprile 1948 presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è conferita la promozione, con decorrenza 1° maggio 1958, alla qualifica di ufficiale di prima classe ».

FABBRI, BOGONI, FRANCAVILLA, CALVARESI.

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 38-quinquies.

« Per la promozione ad ufficiale di I classe del personale della carriera esecutiva, proveniente dalle forze armate, inquadrato nella qualifica di ufficiale di III classe in data 1 agosto 1955, l'anzianità occorrente ai sensi delle disposizioni vigenti, è ridotta della metà.

Il beneficio previsto dal presente articolo è cumulabile con quello di cui all'articolo 96 della legge 28 febbraio 1958, n. 119 ».

CONCAS, BOGONI.

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 27- quater.

« Ai soli effetti giuridici e di ricostruzione di carriera, le leggi a favore degli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, sono applicabili agli attuali impiegati dei gruppi A, B e C, in servizio di ruolo e con qualunque qualifica da epoca anteriore alla predetta data, purché fin d'allora possedevano il titolo di studio necessario per l'accesso alle carriere nelle quali si trovano all'entrata in vigore della presente legge ».

COLASANTO.

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

(*Promozione di personale delle carriere direttive e di concetto in servizio dal 23 marzo 1939*).

« Nella prima attuazione della presente legge i benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270, si applicano agli impiegati delle carriere direttive, di concetto e del ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio, che alla data del 23 marzo 1939, prestavano servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in qualità di ricevitore, di gerente, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapièghi ».

SINESIO, ARMATO, CAPPUGI, CANESTRARI, FRUNZIO, ISGRÒ, LOMBARDI RUGGERO, ZANIBELLI ».

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed al precedente comma, si applicano agli impiegati del-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

la carriera escutiva che alla data del 23 marzo 1939, prestavano servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, in qualità di fattorino telegrafico, di scortapièghi, nonché ai dipendenti delle agenzie di recapito. Gli impiegati medesimi sono inclusi — ora per allora — nello scrutinio al quale avrebbero avuto titolo a partecipare ».

ARMATO, CANESTRARI, FRUNZIO, ISGRÒ,
LOMBARDI RUGGERO, ZANIBELLI.

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 27-septies.

(Disposizioni particolari per il personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 o con qualifica di ex ausiliario o ex combattente).

« Al personale dei ruoli della carriera ausiliaria, in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 oppure ex ausiliario, che raggiunga o abbia raggiunto la qualifica di agente di prima classe viene conferita la promozione in soprannumero alla qualifica superiore. La decorrenza di detta promozione ha effetto giuridico dal 5 giugno 1951.

Al personale che si trovi nelle suddette condizioni già nella qualifica di agente superiore viene riconosciuta una anzianità convenzionale di otto anni la stessa qualifica oltre a quella già maturata all'atto della pubblicazione della presente legge ».

FABBRI, BOGONI, FRANCAVILLA, CALVARESI, ADAMOLI.

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-11.

(Sistemazione del personale ausiliario in servizio dal 23 marzo 1939).

« Agli impiegati di ruolo e non di ruolo della carriera ausiliaria in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che rivestano la qualifica di agente di esercizio di prima classe e di agente tecnico di prima classe e che a tali qualifiche pervengano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque attribuita ai soli effetti giuridici una maggiore anzianità di anni 9.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impiegati che alla data

del 23 marzo 1939 prestavano servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del codice postale delle telecomunicazioni nonché in qualità di fattorino telegrafico, di scortapièghi e di dipendente da agenzie di recapito ».

CAPPUGI, ARMATO, CANESTRARI, FRUNZIO, ISGRÒ, LOMBARDI RUGGERO, ZANIBELLI.

Questi emendamenti trattano di materia propriamente estranea all'articolo 27.

Metto quindi in votazione l'articolo 27, con l'emendamento formale proposto dal Governo al primo comma e già approvato dalla Commissione. Rimane riservato e impregiudicato l'esame degli emendamenti di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 27-bis proposto dal Governo; esso non comporta oneri. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione.

ART. 27-bis.

(Conferimento di posti nella carriera direttiva).

« I posti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito con decreto ministeriale del 4 agosto 1958 nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella C dell'allegato I della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono riservati e conferiti mediante concorso per titoli, da bandirsi una volta soltanto in prima applicazione della presente legge, al personale appartenente ai ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 29, comma primo, lettera b) della citata legge n. 119, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato per almeno quattro anni, funzioni inerenti al proprio titolo di studio ».

(È approvato).

All'articolo 28 non ci sono emendamenti né opposizioni: è identico al testo originale. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

ART. 28.

(Esami speciali mediante colloquio per la promozione a capo ufficio e equiparato).

« Il concorso per esame di cui all'articolo 42, secondo comma, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i

primi due anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge è sostituito da un esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'esame è bandito nel mese di febbraio. I vincitori sono promossi con effetto dalla data da cui hanno decorrenza le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un quarto dei posti disponibili alla data medesima salvo quanto previsto dall'articolo 361, commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati promossi in applicazione del presente articolo precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo effettuato nello stesso anno in cui è stato bandito l'esame speciale.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati esecutivi di ruolo organico, i quali, alla data del bando, abbiano compiuto otto anni di servizio nel ruolo di appartenenza, valutando ai fini del compimento di tale periodo:

1°) per intero il servizio reso nel ruolo aggiunto o nel ruolo transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza;

2°) per intero il servizio reso in ruolo aggiunto o speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza, oppure in altri ruoli organici della carriera esecutiva;

3°) per intero il servizio reso anteriormente all'inquadramento nel ruolo organico di appartenenza, in qualità di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia e di ufficiale anche prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché in qualità di impiegato non di ruolo di terza categoria o superiore;

4°) per intero il servizio militare reso anteriormente alla nomina in ruolo presso reparti combattenti;

5°) per due terzi il servizio reso nei ruoli della carriera ausiliaria.

Ai fini della partecipazione all'esame speciale, è richiesta una permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza.

Tale limitazione non si applica nel computo del servizio di cui al n. 1) del quinto comma.

Chi ha partecipato o partecipa ad uno dei concorsi per esame speciale banditi in applicazione dell'articolo 81 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, o del presente articolo, non può ripeterlo. Coloro che pur avendo i requisiti prescritti non hanno preso e non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui hanno titolo a partecipare o al successivo quando è stata accertata l'impossibilità per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento ».

(È approvato).

Per l'articolo 29 v'è il parere contrario da parte della Commissione I (Affari costituzionali): proporrei di rinviarlo.

(Così rimane stabilito).

Lo stesso è per l'articolo 30. Se non vi sono obiezioni proporrei di rinviarlo.

(Così rimane stabilito).

All'articolo 31 non vi sono emendamenti, né opposizioni. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

ART. 31.

(Concorsi per titoli per posti disponibili nelle qualifiche di ufficiale di terza classe e di fattorino).

« Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio sono conferiti mediante:

1°) un concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe al quale sono ammessi:

a) gli impiegati ausiliari di ruolo organico o di ruolo aggiunto i quali, applicati a mansioni esecutive anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge stessa per non aver compiuto alla data del relativo bando il prescritto triennio di mansioni superiori;

b) gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo;

c) gli operai comunque assunti e denominati, che al 31 dicembre 1957 abbiano pre-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

stato servizio con mansioni esecutive per almeno 180 giornate di effettivo lavoro;

2°) un concorso per titoli per la nomina a fattorino al quale sono ammessi gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 2), della citata legge n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo, nonché gli scortapieghi.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere esecutiva ed ausiliaria.

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei dei concorsi previsti dal primo comma è stabilita con osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo. A parità di decorrenza degli effetti economici hanno la precedenza in ruolo gli idonei dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

(È approvato).

L'emendamento n. 190 proposto dagli onorevoli Cappugi, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero e Zanibelli è del seguente tenore:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-27.

(Decorrenza promozione ad ufficiale di seconda classe)

« Il personale che sarà inquadrato alla qualifica di ufficiale di terza classe a norma degli articoli 30 e 31 della presente legge con effetto 31 dicembre 1957 hanno titolo a conseguire la promozione ad ufficiale di seconda classe con la stessa decorrenza in cui è stata attribuita al personale inquadrato con effetto 31 dicembre 1957 in base al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Dobbiamo rinviarlo dato che esso è condizionato all'approvazione dell'articolo 30 il cui esame è stato sospeso.

Passiamo all'articolo 32, che nel testo del disegno di legge era così formulato:

ART. 32.

(Conferimento di posti nella carriera esecutiva)

« I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ese-

cutiva degli operatori di esercizio, detratti quelli occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo della presente legge, sono conferiti:

1°) in numero non superiore a mille agli idonei dei concorsi a posti di gruppo C, banditi con decreti ministeriali 28 dicembre 1951, e 1° febbraio 1954, quest'ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. In ogni caso non possono essere assunti idonei del concorso a posti di gruppo C bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, i quali nella relativa graduatoria siano collocati dopo il 2.500° posto;

2°) agli ufficiali dell'Albo nazionale in servizio — da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119 — presso gli Uffici principali e presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali dell'Albo nazionale sono inquadrati nella qualifica di ufficiale di terza classe, conservando il trattamento economico di cui sono provvisti, sulla base di graduatoria da compilarsi dal Consiglio di amministrazione. I medesimi sono collocati in ruolo dalla data di approvazione della predetta graduatoria.

Il secondo comma dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato ».

Il Governo presenta questo articolo sostitutivo:

ART. 32.

(Conferimento di posti nella carriera esecutiva)

« I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, detratti quelli occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 31, sono conferiti in numero non superiore a mille agli idonei dei concorsi a posti di gruppo C, banditi con decreti ministeriali 28 dicembre 1951 e 1° febbraio 1954, quest'ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

In ogni caso non possono essere assunti idonei del concorso a posti di gruppo C bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1954 modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, i quali nella relativa graduatoria siano collocati dopo il 250° posto.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

I posti ulteriormente disponibili sino a tutto il 30 giugno 1961, sono conferiti mediante concorso per titoli agli ufficiali dell'albo nazionale, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i quali risultino in servizio da data anteriore al 1° gennaio 1961, presso gli uffici principali e presso gli uffici della Amministrazione centrale.

Gli ufficiali dell'albo nazionale sono inquadrati nella qualifica di ufficiale di terza classe, conservando il trattamento economico di cui sono provvisti. I medesimi sono collocati in ruolo dalla data di approvazione della graduatoria.

Nel concorso previsto dal presente articolo si tiene conto, come titolo valutabile dell'anzianità complessiva di iscrizione nell'albo nazionale, nonché del servizio effettivo prestato presso gli uffici principali e dell'amministrazione centrale.

Il secondo comma dell'articolo 73 della citata legge n. 119 è abrogato ».

L'onorevole Armato ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo:

ART. 50-41.

« I posti disponibili dopo la sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32 e 33 della presente legge, e quelli che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1963 saranno riservati e conferiti mediante concorso interno per titoli, agli impiegati ausiliari che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva del ruolo degli operatori di esercizio ».

Io sarei d'avviso che questo emendamento venisse esaminato a proposito dell'articolo 33 successivo, perché si richiama appunto alle norme di questo articolo, che ancora non abbiamo esaminato.

ARMATO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sull'articolo 32, nel nuovo testo che ho letto, non ci sono emendamenti. Lo metto in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 33.

Questo articolo 33 nell'originale testo del disegno di legge era formulato in questi termini:

ART. 33

(Concorso per titoli).

« I posti disponibili dal 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali del ruolo organico della

carriera esecutiva degli operatori di esercizio e del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, sono conferiti mediante:

1°) concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe al quale sono ammessi gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto nonché gli operai comunque assunti e denominati, che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni proprie della carriera esecutiva;

2°) concorso per titoli per la nomina a fattorino al quale sono ammessi gli operai comunque assunti e denominati che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni proprie del ruolo degli agenti di esercizio.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo, si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Gli idonei sono collocati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961. In ogni caso la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni superiori.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto alla data dalla quale decorrono gli effetti economici.

L'applicazione delle norme del presente articolo ha luogo con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzione di invalidi di guerra ed assimilati nonché delle norme di cui agli articoli 345 e 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Il nuovo testo, che presenta il Governo, è il seguente:

ART. 33.

(Concorso per titoli).

« I posti disponibili dal 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, O e P dell'allegato I sono conferiti mediante concorso per titoli, ai quali sono ammessi gli impiegati ausiliari di ruolo organico di ruolo aggiunto, o gli operai comunque assunti e denominati, che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito ciascun concorso.

Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresì, gli impiegati che alla data di entrata in

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

vigore della presente legge si trovano a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio risparmi postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo, si prescinde dal possesso del titolo di studio e del limite massimo di età.

I vincitori sono collocati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961; in ogni caso la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto alla data dalla quale decorrono gli effetti economici.

I posti disponibili al 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali del ruolo organico di cui alle tabelle *R* dell'allegato *I* alla presente legge sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati.

Il 15 per cento dei posti recati in aumento dal 1° luglio 1961 nei ruoli organici di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato *I* alla presente legge sono conferiti agli invalidi di guerra e assimilati ».

Faccio presente che non è stato accolto dal Governo il seguente emendamento degli onorevoli Bogoni, Fabbri, Schiavo:

« Aggiungere alla fine il seguente comma:

« Nel bando dei concorsi per i posti disponibili dal 1° luglio 1961, di cui al n. 1 del primo comma del presente articolo, deve essere fatta espressa riserva nel limite del 20 per cento per il personale dell'amministrazione poste e telegrafi:

a) operai comunque assunti o denominati che pur non avendo disimpegnato mansioni proprie della carriera esecutiva siano però in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) fattorini, procaccia, portalettere degli uffici locali ed agenzie in possesso del titolo di cui alla lettera a) ».

Questo emendamento costituisce una aggiunta alla fine dell'articolo 33 di cui ho dato lettura.

Intanto faccio presente che la I Commissione propone che la dizione contenuta nel primo comma dell'articolo 33 « comunque assunti e denominati », venga sostituita con l'altra: « comunque denominati ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È un emenda-

mento formale, che non ha contenuto sostanziale. La dizione « comunque assunti e denominati » era contenuta nella vecchia legge numero 119 del 27 febbraio 1958. Poiché non ha sollevato obiezioni da parte della Corte dei conti, potrebbe essere mantenuta. Non vorrei che la modificazione proposta dalla I Commissione sollevasse qualche difficoltà interpretativa da parte della Corte dei conti.

PRESIDENTE. In fondo mi pare che la parola « assunti » sia del tutto pleonastica. Se questi soggetti hanno un nome giuridico, è segno che sono stati assunti.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La preoccupazione della I Commissione è di tecnica legislativa e da questo punto di vista non posso non essere d'accordo con la I Commissione. Comunque ripeto che nell'applicazione della legge n. 119 abbiamo avuto tali e tanti rilievi da parte della Corte dei conti, che l'esperienza non ci incoraggia a mutare una dizione ormai già consacrata.

PRESIDENTE. Ma se queste persone sono state assunte, è segno che la Corte dei conti ha registrato i decreti. Quindi siamo di fronte a un personale già esistente, nei confronti del quale c'è stato un provvedimento che deve essere stato registrato dalla Corte dei conti. Mi pare che dal punto di vista tecnico legislativo abbia ragione la I Commissione. O sono fuori, e non c'entrano, o sono dentro, e in questo caso la Corte dei conti non può fare osservazioni, perché il provvedimento con cui sono stati assunti è stato registrato.

Qui non si discute dell'assunzione, ma della possibilità di ammissione a un concorso interno, al quale possono partecipare tutti quelli che sono già assunti. Siccome, ripeto, l'assunzione prevede un decreto ministeriale registrato dalla Corte dei conti, sulla assunzione la Corte non può fare nessuna osservazione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Noi intendevamo richiamarci alla legge originale n. 119 del 1958.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Alla quinta riga dell'articolo 33, dopo le parole « impiegati ausiliari di ruolo organico o di ruolo aggiunto » bisognerebbe introdurre le seguenti parole: « gli impiegati esecutivi di ruolo aggiunto e non di ruolo, nonché... ».

PRESIDENTE. Ma a questo concorso partecipano anche gli impiegati esecutivi non di ruolo? Comunque questo emendamento aggiuntivo presentato ora dal rappresentante

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

del Governo deve andare alla I Commissione per il parere.

FABBRI. Bisognerebbe includere anche il mio emendamento aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Rinvio l'esame dell'articolo 33, a seguito degli emendamenti ad esso presentati. Passiamo all'articolo 34.

All'articolo 34 non ci sono emendamenti; v'è un'osservazione da parte della I Commissione (Affari costituzionali) del seguente tenore: « All'articolo 34 deve essere previsto che si tratta di impiegati assunti anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958 e tuttora in servizio alla entrata in vigore della presente legge ».

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

(*Nomina in ruolo*).

« Dopo il 1° luglio 1962 gli impiegati non di ruolo — compresi quelli straordinari — in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119 — i quali non abbiano partecipato ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della stessa legge n. 119 e della presente legge, o che, pur avendovi partecipato, non abbiano ottenuto l'idoneità, sono inquadrati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio se in godimento del trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera degli operatori di esercizio se in godimento di trattamento economico superiore ».

Gli impiegati che non siano riconosciuti meritevoli dell'inquadramento previsto dal presente articolo, saranno licenziati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 ».

Pongo in votazione la prima parte:

« Dopo il 1° luglio 1962 gli impiegati non di ruolo — compresi quelli straordinari... ».

(*È approvata*).

Qui dobbiamo inserire la proposta della I Commissione: « assunti anteriormente... ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Poi dobbiamo approvare le parole: « ... alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119... ».

Pongo in votazione questa parte dell'articolo.

(*È approvata*).

Qui dobbiamo inserire la seconda parte della proposta della I Commissione:

« ...e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge... ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la rimanente parte del primo comma:

« ... i quali non abbiano partecipato ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della stessa legge n. 119 e della presente legge, o che, pur avendovi partecipato, non abbiano ottenuto la idoneità, sono inquadrati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio se in godimento del trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera degli operatori di esercizio se in godimento di trattamento economico superiore ».

(*È approvata*).

FABBRI. Propongo la soppressione del secondo comma.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 34.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nella sua nuova formulazione:

ART. 34.

(*Nomina in ruolo*).

« Dopo il 1° luglio 1962 gli impiegati non di ruolo — compresi quelli straordinari assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali non abbiano partecipato ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della stessa legge n. 119 e della presente legge, o che, pur avendovi partecipato, non abbiano ottenuto l'idoneità, sono inquadrati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio se in godi-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

mento del trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera degli operatori di esercizio se in godimento di trattamento economico superiore ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35, che è rimasto immutato nel testo originale del disegno di legge:

ART. 35.

(Decorrenza della nomina ad ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di terza classe).

« La nomina ad ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di terza classe è retrodatata al 31 dicembre 1957 nei confronti dei vincitori del concorso per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1955 in possesso dei requisiti richiesti dalle norme poste in calce alla tabella N dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per l'ammissione al concorso per titoli per l'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.

I vincitori del concorso per titoli anzidetto prendono posto in ruolo dopo l'ultimo degli iscritti all'atto della approvazione della relativa graduatoria ».

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Secondo l'intesa già assunta, rinvio ad altra seduta l'esame di tale articolo come già è stato fatto per tutti gli altri sui quali la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario.

Passiamo all'articolo 36, che è rimasto immutato nel testo originale del disegno di legge:

ART. 36.

(Concorsi per titoli per l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva del personale tecnico).

« Gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per titoli banditi in applicazione delle disposizioni poste in calce alle tabelle N, O e P dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono inquadrati nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle corrispondenti tabelle dell'allegato I alla presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ».

Anche su questo articolo la I Commissione ha espresso parere contrario. Occorre quindi rinviarlo.

Passiamo all'articolo 37, che è rimasto immutato nel testo originale del disegno di legge:

ART. 37.

(Inquadramento nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori).

« Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori sono conferiti agli impiegati degli altri ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali alla data medesima abbiano disimpegnato per almeno due anni mansioni di assistente o di disegnatore.

Il collocamento si effettua — ove occorra — anche in soprannumero nella qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio uguale a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza secondo l'ordine del ruolo stesso e conservando a tutti gli effetti le anzianità di qualifica acquisite, in corrispondenza dei posti eventualmente in soprannumero, nella qualifica di assistente e disegnatore di terza classe sono lasciati scoperti altrettanti posti.

Nel primo concorso per l'accesso al ruolo degli assistenti e dei disegnatori può essere riservata un'aliquota di posti, non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso, al personale comunque in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvisto del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, che, alla data del bando, abbia disimpegnato per almeno un anno mansioni proprie del ruolo medesimo.

Nei confronti di tale personale si prescinde dal limite massimo di età ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo aggiuntivo di un nuovo articolo 37-bis:

ART. 37-bis.

(Trattamento economico per il personale inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363).

« Il disposto di cui alla seconda nota posta in calce alla tabella P alla legge 27 febbraio

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

1958, n. 119, si applica anche agli impiegati appartenenti ai ruoli previsti dalla stessa nota promossi alla qualifica di ufficiale di seconda classe o equiparata nel periodo dal 1° luglio 1957 al 26 marzo 1958 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 38. Ne do lettura:

ART. 38.

(Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti di prima classe ed equiparati).

« Agli impiegati della carriera esecutiva che rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista di prima classe, capo radioelettricista di prima classe, capo tecnico di prima classe, capo officina di prima classe ed a quelli che in applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di assistente capo di prima classe e disegnatore capo di prima classe, è attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 357 a decorrere dal 31 dicembre 1957 ovvero dalla data di promozione alla predetta qualifica nel caso che la promozione stessa sia stata conferita successivamente al 31 dicembre 1957.

Ai fini della determinazione degli scatti di stipendio spettanti con il nuovo coefficiente si osservano le disposizioni di cui all'articolo 94 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Armato propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-20.

(Promozioni di personale assunto nei ruoli a norma del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 952).

« In prima applicazione della presente legge gli impiegati della carriera esecutiva e ausiliaria inquadrati nei ruoli organici mediante i concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e gli impiegati della carriera ausiliaria inquadrati a norma della legge 10 agosto 1950, n. 732, sono promossi mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito rispettivamente ad ufficiale di prima classe ed agente di seconda classe con effetto dalla data di maturazione della

anzianità minima richiesta per il conseguimento della promozione suddetta ».

Insiste l'onorevole Armato ?

ARMATO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora l'esame di questo articolo aggiuntivo viene rinviato ad altra seduta.

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura:

ART. 39.

(Trasferimento da altre Amministrazioni).

« Il personale di ruolo organico della carriera esecutiva ed ausiliaria di altre Amministrazioni dello Stato, applicato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alle mansioni di cui agli articoli 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere trasferito, con decreto dei Ministri competenti, nella corrispondente carriera dell'Amministrazione medesima.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite e sono collocati nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite di un decimo dei posti disponibili nella qualifica nella quale avviene il trasferimento.

Gli impiegati che rivestono una qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio non compreso nell'allegato I alla presente legge, sono collocati, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nella qualifica per la quale è stabilito un coefficiente immediatamente superiore a quello relativo alla qualifica di provenienza ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Amadei, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero e Zanibelli hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 39-bis.

(Inquadramento del personale dell'Africa italiana).

« Il personale a contratto tipo o a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa italiana e quello municipale ex coloniale, in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomuni-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

cazioni è inquadrato nella carriera e qualifica corrispondente a quella di equiparazione conservando ad ogni effetto le anzianità acquisite. Nell'ambito della carriera di inquadramento il personale predetto è collocato nel ruolo corrispondente alle mansioni espletate.

Gli impiegati che rivestono una qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio non compreso nell'allegato I alla presente legge, ferme restando le disposizioni di cui al presente comma, sono collocati nella qualifica per la quale è previsto il coefficiente di stipendio immediatamente superiore di quello della qualifica di provenienza ».

ARMATO. Vi rinunciamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 40. Ne do lettura:

ART. 40.

(Inquadramento nelle qualifiche di agente di esercizio di terza classe ed equiparate).

« Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di agente di esercizio di quarta classe o di agente tecnico di quarta classe sono inquadrati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, nella qualifica di agente di esercizio di terza classe o di agente tecnico di terza classe.

Ai fini del trattamento economico si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La nomina di cui all'articolo 53 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è conferita nella qualifica di agente di esercizio di terza classe.

I portalettere e ricevitori addetti a zone rurali urbanizzate, i quali non hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio in applicazione dell'articolo 53 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, perché sprovvisti della anzianità o del titolo di studio richiesti possono essere nominati agenti di esercizio di terza classe, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché alla data medesima risultino in possesso di tali requisiti. I portalettere o ricevitori — effettivi e provvisori — che alla data di urbanizzazione della zona rurale cui sono addetti non abbiano compiuto il periodo di servizio richiesto, possono ottenere l'inquadramento

previsto dall'articolo 53 soprarichiamato su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla maturazione del periodo medesimo ».

Poiché non sono stati proposti emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40-bis:

ART. 40-bis.

(Sistemazione dei fattorini telegrafici in servizio al 1° luglio 1957).

« La nota posta in calce alla tabella *P* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 363 dell'11 gennaio 1957 è sostituita, con effetto dalla data di efficacia del decreto stesso, dalla seguente:

« Sono nominati fattorini delle poste e telegrafi ove occorre, anche in soprannumero:

1°) i fattorini telegrafici di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 732, secondo l'ordine del ruolo;

2°) i fattorini provvisori che abbiano compiuto il 18° anno di età, secondo la data di assunzione e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

3°) con le stesse modalità di cui al punto 2°) i fattorini provvisori in servizio alla data del 1° luglio 1957, a compimento del 18° anno di età ».

È un nuovo testo presentato dal Governo, comprensivo dell'emendamento parlamentare n. 180.

Importa un maggior onere finanziario?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. No.

PRESIDENTE. Allora lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 41. Ne do lettura:

ART. 41.

(Disposizioni particolari per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria).

« Le disposizioni di cui al punto 2°) della nota posta in calce alla tabella *P* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, si applicano, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche a coloro che al

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

30 giugno 1957 non rivestivano più la qualifica di fattorino telegrafico per essere stati nominati agenti diurnisti con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo.

Agli impiegati che ottengono l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio in applicazione del precedente comma, sono conferite le promozioni cui avrebbero avuto titolo in relazione alla posizione di ruolo spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363.

Gli effetti economici dei provvedimenti emessi in applicazione dei precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Durand de la Penne ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma con il seguente: »

« Le disposizioni di cui al punto 2°) della nota posta in calce alla tabella *P* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, si applicano, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione anche a coloro che al 30 giugno 1957:

a) non rivestivano più la qualifica di fattorino telegrafico per essere stati nominati agenti diurnisti con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo;

b) avendo già rivestito la qualifica di mansionista non poterono essere inquadrati perché in servizio militare ».

Poiché l'onorevole Durand de la Penne è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Metto in votazione l'articolo 41 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 42.

Il testo originale nel disegno di legge era il seguente:

ART. 42.

(Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici):

« I commi quarto e quinto dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« I salariati nominati operai temporanei con effetto dal 1° settembre 1946 sono inqua-

drati nella qualifica di agente tecnico di seconda classe dei ruoli degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei trasporti. Il collocamento in ruolo dei predetti salariati è disposto, ove occorra, in soprannumero, prescindendosi dalle modalità e dai requisiti di cui al precedente comma terzo.

Nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle tabelle *S* e *T* dell'allegato I alla presente legge sono lasciati, eventualmente, vacanti i posti corrispondenti al soprannumero di cui al precedente comma e fino al completo riassorbimento.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1957 ».

Il Governo propone il seguente nuovo testo, comprensivo dell'emendamento parlamentare n. 148:

ART. 42.

(Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici).

« I commi quarto e quinto dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« I salariati nominati operai temporanei con effetto dal 1° settembre 1946, a qualsiasi mansione applicati successivamente a quella data, sono inquadrati nella qualifica di agente tecnico di seconda classe dei ruoli degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei trasporti.

Il collocamento in ruolo dei predetti salariati è disposto, ove occorre, in soprannumero prescindendosi dalle modalità e dai requisiti di cui ai precedenti commi.

Gli stessi benefici sono estesi agli operai assunti anteriormente al 1° settembre 1946 presso l'ex territorio libero di Trieste e addetti a servizi di posta e telecomunicazioni, in qualsiasi posizione essi oggi si trovino. L'inquadramento per questi ultimi, avviene a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1957 ».

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario perché nell'ultimo comma si prevede la retroattività.

PRESIDENTE. Allora rinviando anche questo articolo.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

È stato proposto il seguente articolo aggiuntivo dagli onorevoli Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi:

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 35-ter.

« In prima applicazione della presente legge, gli impiegati della carriera ausiliaria inquadrati nei ruoli organici quali vincitori dei concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, vengono promossi alla qualifica di agente di esercizio e tecnico di prima classe in soprannumero con decorrenza 1° maggio 1958 ».

Questo articolo aggiuntivo si riferisce allo stesso articolo 42 che è stato rinviato, quindi bisogna rinviarne l'esame.

È stato proposto anche un altro articolo aggiuntivo dagli onorevoli Cappugi, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli:

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 50-3.

(*Personale operaio inquadrato ad agente tecnico di seconda classe*).

« Il personale operaio già incluso nelle graduatorie degli idonei per l'inquadramento alla qualifica di agente tecnico di seconda classe, a norma del quarto comma dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sarà inquadrato alla qualifica suddetta considerando le mansioni disimpegnate alla data del concorso già bandito a norma del citato articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Per la stessa ragione del precedente, viene rinviato l'esame anche di questo articolo aggiuntivo.

Passiamo all'articolo 42-bis:

ART. 42-bis.

(*Inquadramento nella carriera ausiliaria del personale già alle dipendenze del Governo militare alleato dell'ex territorio libero di Trieste*).

« Il personale che fu assunto nell'ex territorio libero di Trieste in qualità di operaio temporaneo o giornaliero e successivamente nominato dal Governo militare alleato agente diurnista, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958,

n. 119, è inquadrato su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge nella qualifica di agente di seconda classe del ruolo della carriera ausiliaria corrispondente alle mansioni disimpegnate ».

È un articolo non compreso nel disegno di legge, formulato dal Governo in accoglimento degli emendamenti parlamentari numeri 181 e 233.

Vi sono maggiori oneri finanziari?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. No.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 42-bis, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 42-ter presentato dal Governo:

ART. 42-ter.

(*Inquadramento nei ruoli della carriera ausiliaria*).

« Gli operai dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, e della nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1957, n. 119, possono chiedere, con domande da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S, T ed U dell'allegato I alla legge medesima.

L'inquadramento in ciascuno dei ruoli anzidetti viene effettuato sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione che deve valutare come titoli preminenti l'anzianità complessiva di servizio ed in particolare i periodi di servizio resi con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascuna graduatoria.

L'inquadramento decorre dal 1° luglio 1961 e il collocamento in ruolo avviene, eventualmente, con riserva di anzianità nei confronti dei vincitori del concorso per titoli previsto dal precedente articolo 31.

Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica, e utile a pensione ».

BOGONI. Avanzo formale richiesta perché copia di tutti gli emendamenti presentati dal Governo nel corso della presente seduta sia distribuita ai membri della Commissione. Non si può esaminare con coscienza un provvedimento di legge così complesso senza prendere preventiva conoscenza di tutti gli elementi.

Chiedo quindi che sia rinviato alla prossima seduta il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI